



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 15-06-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO EDILIZIO ED URBANISTICO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI APPLICAZIONE E DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

NARDI EMILIANO	P	ALTOBELLI PAOLO	P
SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	STRUZZI MAURO	P
RICCI PIETRO	P	MINNOZZI FERRUCCIO	P
FEDELI GIOVANNI	P	MOCCI ALBERTO	P
ZUCCHINI ANDREA	P	D'ERCOLE NICOLA	P
PIZZI NATALE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALTOBELLI PAOLO
STRUZZI MAURO
MOCCI ALBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che i comma 10, 11 e 12 dell'art. 10 del decreto legge 8 del 18/01/1993, come modificato in sede di conversione con legge 68 del 19/03/1993, disponevano:
Art. 10. Disposizioni fiscali e tariffarie
... omissis ...
10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.
- che, in base a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 1997, approvata con Legge 662 del 23/12/1996, ove all'art. 2, comma 60 punto 19, la quale recitava:
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;"
ove sostanzialmente si prevedeva quindi la possibilità di adeguare gli importi dei predetti diritti con cadenza biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- che il comma 50 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30/12/2004, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) prevedeva:
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
incrementando sostanzialmente gli importi minimi e massimi stabiliti all'art. 10, comma 10, lett. c, del D.L. 8/1993 convertito in legge 68/1993;
- che, tenuto conto delle normative in materia che hanno aggravato nel corso degli anni gli oneri a carico degli uffici e del fatto che nel frattempo non si era mai provveduto ad approvare gli importi per il pagamento dei diritti di segreteria per gli atti riguardanti l'edilizia e l'urbanistica;

RILEVATO:

- che, seppure le modifiche normative succedutesi negli ultimi anni abbiano sempre più appesantito l'onere istruttorio delle pratiche in oggetto con la evidente necessità di adeguare corrispondentemente l'importo dovuto quale rimborso dei costi relativi per l'ente, la crisi economica tuttora in atto ha pesantemente rallentato il mercato immobiliare e tutto il settore delle costruzioni per cui al contrario si renderebbe sempre più importante operare riduzione dei costi e degli oneri a carico degli operatori e degli utenti nel settore al fine di agevolare una auspicabile ripresa;
- la modifica apportata all'art. 5 del d.P.R. 380/2001 dal D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, relativamente allo sportello unico per l'edilizia quale unico punto di

accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo, così come l'acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati già in possesso di pubbliche amministrazioni, hanno comportato un aggravio della gestione delle procedure amministrative interna alla pubblica amministrazione;

- il sempre maggiore ampliamento del ricorso all'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività e della comunicazione di inizio lavori ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, con la conseguente necessità di organizzare un efficiente sistema di controllo sulle stesse pratiche anche in relazione alle disposizioni in materia di Amministrazione Digitale che stanno comportando la creazione/adequamento del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti;
- le consistenti modifiche al testo unico dell'edilizia apportate con la legge 164 del 11/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni, soprattutto in ordine alla tipologia di attività in campo edilizio sottratte dall'obbligo di preventiva acquisizione da parte dell'interessato di uno specifico titolo abilitativo;

RICHIAMATO:

- l'art. 10 del decreto legge 8 del 19/01/1993, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*", convertito con modificazioni in legge n. 68 del 19/03/1993;
- l'art. 2 comma 60, punto 19, della legge 662 del 23/12/1996, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" (Legge Finanziaria 1997) e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" ed in particolare l'art. 6, e successive modificazioni e integrazioni;
- il comma 50 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30/12/2004, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legge 40 del 25/03/2010, recante "*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*", convertito con modificazioni in legge n. 73 del 22/05/2010;
- l'art. 48, comma. 2, ultimo periodo, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni esposte in narrativa, approvare come sopra esposto le vigenti tabelle relative ai diritti di segreteria al fine di conformarne i contenuti alle normative vigenti e nell'ottica di semplificarne l'applicazione da parte dell'utenza;

RITENUTO:

- opportuno definire in questa sede, non solo gli importi tariffari, ma anche i criteri e le modalità di pagamento dei diritti di segreteria;
- altresì importante stabilire e ricordare ai richiedenti che, qualora il termine assegnato di 30 giorni (R.D. 14/04/1910, n. 639 - Articolo 2. Disposizioni generali - per il versamento delle somme dovute, non venga rispettato, l'amministrazione procederà con la riscossione delle somme dovute con la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 N. 639 - Articolo 5 - Dell'esecuzione sui mobili – "*Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'Articolo 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'Ufficio del giudice di pace, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono*

essere pignorati”, e successive modifiche ed integrazioni, con addebito di spese ed interessi;

- necessario prevedere l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria relativo all'accesso agli atti nel caso di richieste provenienti da altre amministrazioni pubbliche e/ o dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nominati dai giudici dei Tribunali in quanto tecnici nominati per svolgere attività di “pubblico ufficiale” (Cass. Civ. , sez. II, 27.08.2012, n. 14.652);
- altresì importante stabilire anche i seguenti criteri sull'applicazione delle nuove tariffe e sulle modalità di pagamento:

a. il pagamento dei diritti deve essere precedente/contestuale alla presentazione della richiesta; qualora in sede di richiesta non sia possibile determinarne con certezza l'importo, verrà comunque versata la somma minima spettante che sarà poi soggetta a conguaglio preliminarmente alla conclusione del corrispondente procedimento;

b. il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

• **BONIFICO BANCARIO (anche on line) INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI UBI BANCA SPA – IBAN: IT97J031116904000000000046 BENEFICIARIO: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - SERVIZIO DI TESORERIA (salvo successive variazioni dovessero intervenire).**

• **BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI – DIRITTI DI SEGRETERIA C/C Postale N°: 14499628 (salvo successive variazioni dovessero intervenire).**

• **IL PAGAMENTO DEL CONTO COPIE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO DELL'ENTE.**

c. i diritti di segreteria non pagati, saranno riscossi coattivamente secondo quanto previsto dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 N. 639;”

d. di riconoscere le premialità derivanti dall'utilizzo della pec (Posta Elettronica Certificata). In applicazione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti edilizio-urbanistici-paesaggistici (incluse le richieste di accesso agli atti) potranno essere comunicate al richiedente attraverso casella di posta elettronica certificata. Tale disponibilità del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda/comunicazione. La mancata individuazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere le comunicazioni comporterà, in caso di procedimenti con importi fissi, il raddoppio dei diritti di segreteria previsti per il relativo procedimento e, in caso di procedimenti con importi variabili, l'aumento dell'importo dovuto in relazione all'intervento da realizzare pari all'importo minimo. Si ricorda che, nell'ambito dei procedimenti per i quali è obbligatoria la nomina di un tecnico professionista abilitato (richieste di permessi di costruire, dia/scia, richieste di autorizzazioni paesaggistiche, istanze per l'approvazione di p.u.a./s.u.a., ecc.), il richiedente potrà individuare quale casella di posta elettronica certificata la casella di posta del professionista incaricato, in quanto soggetto obbligato a disporre di tale mezzo; oppure potrà individuare e precisare altro indirizzo purché qualificabile quale indirizzo di posta elettronica qualificata” ;

e. di esonerare dal pagamento dei diritti di segreteria per l'accesso agli atti le richieste presentate da altre amministrazioni pubbliche e/o dai consulenti tecnici di ufficio nominati dai giudici dei tribunali;

f. che i diritti di segreteria non sono rimborsabili;

PRESO ATTO che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi i pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti: favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (D'Ercole, Mocci);

DELIBERA

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto i seguenti nuovi importi dei diritti di segreteria, di cui all'art. 10 della legge 63/1993, da applicarsi a tutte le pratiche di competenza dell'ufficio tecnico comunale;

- **Certificati di Destinazione urbanistica:**
 - a) fino a 10 particelle **€ 51,65**
 - b) per ogni particella in più dopo la decima **€ 2,00**
 - c) rinnovo CDU **€ 10,00**

- **Certificato urbanistico territoriale:**
 - ogni gruppo di 10 particelle **€ 51,65**

- **Permesso di costruire (P.d.C.) non oneroso**
 - a) P.d.C. **€ 70,00**
 - b) variante al P.d.C. **€ 50,00**
 - c) voltura al P.d.C. **€ 50,00**
 - d) proroghe inizio/ultimazione lavori **€ 50,00**
 - e) opere di urbanizzazione o voltura **€ 70,00**
 - f) P.d.C. a sanatoria **€ 100,00**

- **Permesso di costruire (P.d.C.) oneroso e sanatorie immobili ad uso residenziale:**
 - a) fino a 750 mc. **€ 250,00**
 - b) oltre 750 mc. **€ 540,00**
 - c) variante al P.d.C. **€ 120,00**
 - oltre 750 mc. **€ 260,00**
 - d) proroghe inizio/ultimazione lavori **€ 80,00**
 - oltre 750 mc. **€ 200,00**
 - e) vulture di permessi di costruire **€ 90,00**

- **Permesso di costruire (P.d.C.) oneroso e sanatorie immobili ad uso non residenziale (si considera la superficie lorda):**
 - a) fino a 250 mq. **€ 250,00**
 - b) oltre 250 mq. Fino a 1000 mq. **€ 400,00**
 - c) oltre 1000 mq. Fino a 2500 mq. **€ 450,00**
 - d) proroghe **€ 80,00**
 - f) vulture **€ 90,00**

- **Comunicazione per Attività edilizia libera comma 2 art. 6 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**
€ 51,65

- **Segnalazione Certificata Inizio Attività € 51,65**
Nel caso la S.C.I.A. sia onerosa si applicano gli stessi diritti di segreteria del P.d.C. oneroso

- **Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche ESENTE**

- **Certificati e attestazioni in materia urbanistica - edilizia € 50,00**

- **Certificati di agibilità, ogni U.I. € 35,00**

- **Certificato di inagibilità o di avvenuto crollo (eccetto che per calamità naturali dichiarate) € 50,00**

- **Rilascio pareri urbanistici od edilizi preventivi € 50,00**

- **Autorizzazioni paesaggistiche € 60,00**

- **Legge 241/1990 e s.m.i. (Accesso agli atti)**
 - a) diritti di ricerca e visura di pratiche di cui **non siano forniti** dati certi per la loro ricerca **€ 30,00**

Oltre al costo delle copie e del rimborso delle spese (postali ecc.) sostenute dall'Ente

- **Visto per frazionamenti € 10,00**

- **Notificazioni amministrative a carico del richiedente € 30,00**

- Certificati a seguito di Sopralluoghi su richiesta eccetto che per denunce di presunti abusi edilizi € 50,00

- Certificazione di idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari

a) senza sopralluogo € 20,00

b) con sopralluogo € 50,00

- Piani Urbanistici attuativi di iniziativa privata e relative varianti:

a) superficie utile lorda inferiore a 5.000 mq. € 250,00

b) superficie utile lorda compresa tra mq. 5.000 e 10.000 mq. € 350,00

c) superficie utile lorda superiore a 10.000 mq. € 550,00

- Fotocopie documenti richiesti al Comune (per ogni copia):

a) formato A/4 - B/N € 0,20

b) formato A/4 - Colori € 0,50

c) formato A/3 - B/N € 0,40

d) formato A/3 - Colori € 1,00

3) di approvare i seguenti criteri per l'applicazione e il pagamento delle nuove tariffe:

a. il pagamento dei diritti deve essere precedente/contestuale alla presentazione della richiesta; qualora in sede di richiesta non sia possibile determinarne con certezza l'importo, verrà comunque versata la somma minima spettante che sarà poi soggetta a conguaglio preliminarmente alla conclusione del corrispondente procedimento;

b. il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

• **BONIFICO BANCARIO (anche on line) INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI UBI BANCA SPA – IBAN: IT97J0311169040000000000046 BENEFICIARIO: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - SERVIZIO DI TESORERIA (salvo successive variazioni dovessero intervenire).**

• **BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI – DIRITTI DI SEGRETERIA C/C Postale N°: 14499628 (salvo successive variazioni dovessero intervenire).**

• **IL PAGAMENTO DEL CONTO COPIE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO DELL'ENTE.**

c. i diritti di segreteria non pagati, saranno riscossi coattivamente secondo quanto previsto dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 N. 639;”

d. di riconoscere le premialità derivanti dall'utilizzo della pec (Posta Elettronica Certificata). In applicazione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti edilizio-urbanistici-paesaggistici (incluse le richieste di accesso agli atti) potranno essere comunicate al richiedente attraverso casella di posta elettronica certificata. Tale disponibilità del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda/comunicazione. La mancata individuazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere le comunicazioni comporterà, in caso di procedimenti con importi fissi, il raddoppio dei diritti di segreteria previsti per il relativo procedimento e, in caso di procedimenti con importi variabili, l'aumento dell'importo dovuto in relazione all'intervento da realizzare pari all'importo minimo. Si ricorda che, nell'ambito dei procedimenti per i quali è obbligatoria la nomina di un tecnico professionista abilitato (richieste di permessi di costruire, dia/scia, richieste di autorizzazioni paesaggistiche, istanze per l'approvazione di p.u.a./s.u.a., ecc.), il richiedente potrà individuare quale casella di posta elettronica certificata la casella di posta del professionista incaricato, in quanto soggetto obbligato a disporre di tale mezzo; oppure potrà individuare e precisare altro indirizzo purché qualificabile quale indirizzo di posta elettronica qualificata”;

e. di esonerare dal pagamento dei diritti di segreteria per l'accesso agli atti le richieste presentate da altre amministrazioni pubbliche e/o dai consulenti tecnici di ufficio nominati dai giudici dei tribunali;

f. che i diritti di segreteria non sono rimborsabili;

4) di stabilire che le presenti disposizioni si applicano a tutte le richieste che verranno presentate a partire dal giorno successivo alla data di esecutività del presente provvedimento;

5) di stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione dei nuovi diritti di segreteria verranno introitati sul Cap. 260 “Diritti di segreteria” Codice di Bilancio 3.01.02.01.032;

6) di incaricare l'Ufficio Tecnico per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il SINDACO
f.to NARDI EMILIANO

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 324
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 18-06-20

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

Serravalle di Chienti, lì 18-06-20

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, lì

Il Responsabile del Servizio